

Arezzo Che Spacca APS
Sede Legale Piazza San Donato n.7, 52100, Arezzo
C.F. 92092480513
Tel. +39 320 940 04744
Email arezzochespacca@gmail.com
Pec arezzochespacca@pec.it



VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI STRAORDINARIA

In data odierna, giovedì 9 giugno 2022, alle ore 21.00, presso la sede operativa dell'Associazione, si è riunita in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione "Arezzo Che Spacca APS" per discutere e deliberare del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione delle modifiche allo Statuto

Sono presenti n.38 Soci.

Viene chiamato a fungere da Presidente il socio Sig. Francesco Checcacci e da Segretario il socio Sig. Mattia Tartaglia. Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

1. Approvazione delle modifiche allo Statuto

Il Presidente informa l'assemblea che dopo una richiesta dell'ufficio del terzo settore del Comune di Arezzo di modifica di alcuni punti dello statuto per poter entrare nel Runtis, sono state apportate delle modifiche allo stesso per adeguarlo alle normative vigenti riguardanti il Terzo Settore. In particolar modo è stato rimosso l'articolo 9 e sono stati corretti gli articoli 5, 9 (ex 10) e 16 (ex 17).

L'assemblea dei soci, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

APPROVA

- Le modifiche apportate allo Statuto;
- Il deposito presso l'agenzia dell'Entrate da parte del Rappresentante Legale Francesco Checcacci del nuovo Statuto.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, previa lettura ed approvazione all'unanimità della bozza del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario

Mattia Tartaglia

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di AREZZO

Registrato il 29/06/2022

N. 2130 Vol. 22 Serie 3

Percetti Euro ESENTE

Per il Direttore

Stefano Bazzani

Il Presidente

[Signature]



STATUTO

"AREZZO CHE SPACCA APS"

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "AREZZO CHE SPACCA APS", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'associazione ha sede legale in Arezzo, 52100 (AR).
3. Il trasferimento della sede legale, all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello statuto

1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 5 - Scopo

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Gli scopi che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato degli stessi, sono:
 - d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa: in particolar modo tramite la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei per lo sviluppo delle attività associative, per l'organizzazione di corsi e laboratori mirati allo sviluppo dell'integrazione e delle competenze degli associati e dei terzi.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; in particolar modo tramite la gestione di spazi e impianti audio/visivi per fini sociali, culturali e musicali, destinati ai soci dell'associazione e ai terzi; organizzazione di incontri, meeting, riunioni e cineforum con finalità socio culturali; creazione e gestione di attività socioculturali volte a bambini, adolescenti, persone diversamente abili e gruppi etnici; mostre, concerti ecc.

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; in particolar modo con la creazione di contenuti multimediali come Web Tv e Web Radio.

u) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, in particolare attività di raccolte fondi e donazioni per attività di interesse sociale, culturale e di sensibilizzazione sanitaria.

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, in particolar modo tramite la promozione di campagne sociali e culturali, organizzate dall'associazione o in supporto ad altre realtà del territorio.

3. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

5. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Soci

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche, gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividano gli scopi dell'associazione e presentino un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.

Art. 7 - Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. Il consiglio direttivo, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

2. Gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che intendano diventare soci dell'associazione dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale.

3. Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'associazione.

4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato entro i successivi 60 giorni, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile entro 30 giorni, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.

6. I soci possono essere:

a) soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo; rinnovano la loro adesione annualmente con il pagamento della quota sociale;

b) soci ordinari: sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'associazione versando la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio direttivo;

c) soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione;

d) soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione mediante conferimento in denaro o in natura oltre alla quota sociale.

7. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali, esaminare i libri sociali;
- votare ed essere eletti in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

2. Gli stessi soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'assemblea, previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) espulsione: l'assemblea delibera l'espulsione su istanza del consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e comunicazione al socio delle motivazioni oggetto della delibera, per gravi atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Permane la possibilità del socio di poter presentare le proprie controdeduzioni.

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 10 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Organo di controllo;
- d) Organo di revisione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci), spedita/divulgata almeno 15 giorni (10 nel caso dell'e-mail) prima della data fissata per

l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, dell'atto costitutivo e lo scioglimento, fusione, trasformazione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 - Compiti dell'assemblea

Le competenze dell'assemblea sono:

- a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvazione del bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera dello scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'organizzazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo allo statuto e alla sua competenza;
- i) delibera sull'esclusione dei soci.

Art. 13 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

4. Non è ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto e l'atto costitutivo dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione e liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art. 15 - Struttura dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.

2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'assemblea.

3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 16 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di sette, e per un massimo di undici, componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

La *maggioranza* degli amministratori sono *sce/lti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vicepresidente, o più Vicepresidenti.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

4. Compete al Consiglio direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e) eleggere il Presidente e il vicepresidente (o più vicepresidenti);
- f) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- l) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non soci possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- m) nominare, all'occorrenza, i relativi poteri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

5. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio avverranno attingendo dalla lista dei non eletti partendo dal primo o, in

manca, indicando elezioni suppletive. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 17 - Presidenza

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti dai codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

2. Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione dell'organo di amministrazione.

4. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

6. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 18 - Organo di controllo

1. È nominato l'organo di controllo nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. 2. L'organo di controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. 3. L'organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- entrate da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 - Beni

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23 - Scritture contabili e bilancio

1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano 100 mila euro annui, L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art. 24 - Bilancio sociale

1. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 - Pubblicità e trasparenza

1. Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il registro volontari, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art. 26 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 27 - Personale retribuito

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 28 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017.

Art. 29 - Responsabilità dell'associazione

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati nel caso in cui acquisti la personalità giuridica.

Art. 30 - Assicurazione associazione

1. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 31 - Scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

Art. 32 - Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017, modifiche e, in quanto compatibile, al Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

DATA 29/07/2022 PAG. 1

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPAR UT AREZZO

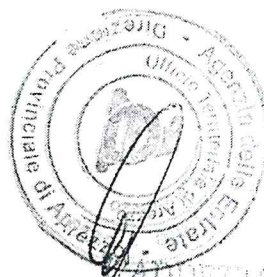
INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2130
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 09/06/2022 REGISTRATO IL 29/07/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002130

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE:
ID. TELEMATICO: TZD22L002130000CC

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92092480513

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1



Stefano Pignatelli

